

OGGETTO GARA:

Accordo quadro per la gestione , sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica fognaria del comune di Pozzuoli di tutti gli impianti a servizio delle reti , per una durata di anni tre. .CIG: 7438561EB6

QUESITO N. 4

In relazione alla procedura di cui all'oggetto,

Premesso

Che il disciplinare di gara all'art. 7 tra i requisiti di capacità economica e finanziaria per la "GESTIONE SERVIZI" è richiesto:

- 1- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015- 2016 - 2017), un fatturato globale minimo annuo pari o superiore a 2 volte l'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 5.613.272,40 (2,00 x € 2.806.636,20);
- 2- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017) e relativamente alla gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici, un fatturato specifico minimo annuo pari o superiore ad 1 volta l'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 2.806.636,20;
- 3- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017), almeno un servizio di gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici di importo minimo pari o superiore al 60% dell'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 1.683.981,72 (0,60 x € 2.806.636,20).

Considerato

Che l'art. 83, comma 5 del DLgs 50/16 recita testualmente: "5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato

dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.";

Che il fatturato annuo minimo da richiedere va calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso e non può superare il doppio del valore annuo dell'appalto (periodo di riferimento).

Constatato

Che l'art. 3 del C.S.A. pag. 8 indica che il Canone Annuo per "Cap. A SERVIZI" è così distinto:

A.1) Canone Annuo per Servizi di Gestione Impianti a corpo in € 268.395,45;

A.2) Canone Annuo per Servizi di Gestione Reti a corpo in € 379.099,95;

A.3) Gestione attività di allaccio, distacco e lettura contatori idrici ed attività correlate (a misura) € 864.150,00 (per tre anni). L'elaborato E_06 a pag. 5 "Capitolato – letture contatori idrici" quantizza in € 288.050,00 (somma di € 205.050,00 per lettura contatori e 83.000,00 per attività di sospensione idrica) l'ammontare stimato della Gestione attività di allaccio, distacco e lettura contatori idrici ed attività correlate (a misura).

Che gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato letture contatori idrici) riportano che l'importo stimato dei servizi annui ammonta ad € 935.545,40 (268.395,45 + 379.099,95 + 288.050,00).

Detto ciò, il sottoscritto Umberto De Vivo, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Opus Costruzioni S.p.A., con sede Pozzuoli alla via Conocchiella 26, in riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto B comma 1, 2 del Disciplinare di gara pag. 4 e 5, con la presente richiede conferma a codesta Spett.le Stazione Appaltante che tutti i parametri di riferimento debbano intendersi complessivamente per il triennio di riferimento. Se così non fosse (cioè se si interpretasse che la richiesta è riferita a un fatturato globale e specifico su base "annua") considerando che la durata dell'appalto è pari a 3 anni, si realizzerebbe una situazione di assoluta illegittimità. Infatti, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, la giurisprudenza recente prevede, però, che tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali

concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio. Limitare la partecipazione ai concorrenti che abbiano un fatturato globale annuo nell'ultimo triennio pari a 6 (SEI) [5.613.272,40/935.545,40] volte il canone annuo di gara, ovvero, che abbiano un fatturato specifico annuo nell'ultimo triennio pari a 3 (TRE) [2.806.636,20/935.545,40] volte il canone annuo di gara, è stato, in molti casi, definito "illegittimo" (cfr. parere ANAC n. 95 del 13 maggio 2010; parere ANAC n. 36 del 26 febbraio 2014).

Pertanto si richiede conferma se i requisiti di cui al punto B comma 1, 2 e 3 disciplinare di gara all'art. 7 sono da considerare nel seguente modo:

- 1- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015- 2016 - 2017), un fatturato globale minimo annuo pari o superiore a 2 volte l'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 1.871.090,80 (2,00 x € 935.545,40);
- 2- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017) e relativamente alla gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici, un fatturato specifico minimo annuo pari o superiore ad 1 volta l'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 935.545,40;
- 3- Avere eseguito, nel triennio antecedente (2015 - 2016 - 2017), almeno un servizio di gestione e manutenzione di reti ed impianti idrici e/o fognari pubblici di importo minimo pari o superiore al 60% dell'importo dei servizi posto a base di gara ovvero ad € 1.683.981,72 (0,60 x € 2.806.636,20).

RISPOSTA AL QUESITO

In accoglimento al quesito è stata disposta la modifica dell'art. 7 del disciplinare e che la stessa è disponibile sul sito nell'apposita sezione relativa alla procedura in parola.